

Spettabile
Società Editoriale Il Fatto Quotidiano S.p.A.,
via di Sant'Erasmus 2,
Roma

Raccomandata A/R
anticipata via mail
e/o via fax

Alla Cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Comunicazione cambiamento sostanziale della partecipazione

Il sottoscritto comunica che, con riferimento alla propria partecipazione in Società Editoriale Il Fatto S.p.A. si è verificato il cambiamento sostanziale ⁽¹⁾ di seguito specificato:

Dichiarante (persona fisica)	Nome e cognome: Luogo e data di nascita: Indirizzo: Codice Fiscale: Recapito:
Dichiarante (persona giuridica)	Denominazione: Indirizzo:

⁽¹⁾ Il superamento della soglia del 5% e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 17%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, 82,9% e 90% nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato dagli azionisti significativi a Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

	Recapito: Codice fiscale/Partita IVA: Iscrizione CCIAA: Firmatario: Titolo firmatario:
Data in cui è avvenuto il cambiamento sostanziale della partecipazione	
Categoria di strumento AIM Italia coinvolto	
Prezzo per azione a cui è stata eseguita l'operazione (Euro)	
Ammontare complessivo dell'operazione (Euro)	
Natura dell'operazione (barrare la casella corrispondente)	<input type="checkbox"/> Acquisto; <input type="checkbox"/> Vendita; <input type="checkbox"/> Altro.
Situazione a seguito dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> • Numero di azioni possedute prima dell'esecuzione dell'operazione che ha determinato il Cambiamento Sostanziale: • Numero di azioni possedute a seguito dell'esecuzione dell'operazione che ha determinato il Cambiamento Sostanziale:

--	--

In caso di partecipazione superiore al 5% del capitale sociale di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

DICHIARO

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7.1 dello Statuto sociale di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. ⁽²⁾;
- di essere consapevole delle conseguenze della carenza dei suddetti requisiti ai sensi dell'art. 7.2 dello Statuto sociale di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. ⁽³⁾;

NOME:

CARICA (IN CASO DI PERSONE GIURIDICHE):

FIRMA:

⁽²⁾ Articolo 7 dello Statuto sociale di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. - Requisiti di onorabilità in capo ai soci

7.1 Identificazione dei Requisiti di Onorabilità e ambito di applicazione

Chiunque partecipa in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale della società rappresentato da azioni con diritto di voto deve risultare in possesso dei seguenti requisiti (i "Requisiti di Onorabilità"):

- (i) non deve essere stato sottoposto a interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o, comunque, rientrare in una delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- (ii) non deve essere stato assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*) o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962 n. 57 e alla L. 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*), e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii) non deve essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, o aver patteggiato una pena detentiva, salvi gli effetti della riabilitazione: (a) per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola i settori dell'editoria, dell'assicurazione, il settore finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; (b) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Legge Fallimentare*); o (c) per un qualunque reato non colposo perseguibile d'ufficio, con applicazione della pena alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno;
- (iv) non deve esser stato emesso nei suoi confronti un decreto che disponga il giudizio o un decreto che disponga il giudizio immediato in relazione a delitti di criminalità organizzata e reati contro la pubblica amministrazione, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva.

Le disposizioni del presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** si applicano ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni nella società in misura superiore alla soglia indicata nel primo comma. Nel caso in cui tali soggetti siano persone giuridiche, le disposizioni del presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** si applicano anche a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito delle stesse.

⁽³⁾ Articolo 7 dello Statuto sociale di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. - Requisiti di onorabilità in capo ai soci

7.2 Conseguenze in caso di carenza dei Requisiti di Onorabilità

Nel caso in cui un socio che partecipi in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale della società rappresentato da azioni con diritto di voto non possieda i Requisiti di Onorabilità di cui al Paragrafo 7.1 che precede: (a) in relazione alle azioni detenute in misura eccedente la soglia del 5% del capitale sociale, il socio non ha diritto all'iscrizione al libro soci e all'esercizio dei diritti sociali (incluso il diritto di voto che resta sospeso e non può essere esercitato; le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ.), i dividendi maturati restano acquisiti alla società, che li iscrive in un'apposita riserva e i diritti di opzione sono offerti al pubblico secondo le modalità previste dall'articolo 2441, terzo comma, del codice civile; (b) le azioni possedute in eccedenza la soglia del 5% sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione; (c) le azioni possedute in eccedenza la soglia del 5%, devono essere alienate entro un anno dalla comunicazione di cui all'Articolo 12 dello Statuto sociale o, in mancanza di essa, dalla contestazione da parte della società della violazione delle previsioni di cui al presente **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**; (d) in caso di violazione dell'obbligo di alienazione di cui alla lettera (c) che precede, le azioni in eccedenza la soglia del 5% potranno essere riscattate dalla società, nei limiti previsti dagli articoli 2357 e 2357-bis cod. civ., verso un corrispettivo determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, sulla base dei criteri per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2437-ter cod. civ.. Il diritto di riscatto della società potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata dal consiglio di amministrazione al soggetto che si trovi nelle condizioni elencate nel primo comma del presente Articolo. Nel contesto della procedura di riscatto, la società potrà offrire le azioni riscattabili, in conformità alla procedura stabilita dalla legge per il recesso in quanto applicabile, in opzione e prelazione agli altri soci e, quindi, successivamente, a uno o più terzi.